

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

COMUNITÀ EUROPEA

DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

EDITA DAL SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA A LUSSEMBURGO

23 LUGLIO 1955

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

ANNO 4° N° 17

SOMMARIO

ASSEMBLEA COMUNE

Sessione ordinaria — Esercizio 1954-1955

Processi verbali delle sedute

<i>Processo verbale della seduta di martedì</i> 21 giugno 1955	837	<i>Processo verbale della seduta di giovedì</i> 23 giugno 1955	840
<i>Processo verbale della seduta di mercoledì</i> 22 giugno 1955	839	<i>Processo verbale della seduta di venerdì</i> 24 giugno 1955	844

Bollettino delle interrogazioni e risposte

<i>Interrogazione N° 27 dell'On. François de Menthon, Membro dell'Assemblea Comune (15 giugno 1955)</i>	851
<i>Risposta dell'Alta Autorità (13 luglio 1955)</i>	851

Bando di concorso

<i>Bando di concorso concernente l'assunzione di un segretario presso l'Assemblea Comune</i>	852
--	-----

CORTE DI GIUSTIZIA

Comunicazioni

<i>Ricorso della «Fédération Charbonnière de Belgique» associazione senza fine di lucro, con sede a Bruxelles, contro l'Alta Autorità introdotto il 27 giugno 1955 (Causa N° 8-55)</i>	853	<i>Ricorso delle Società Anonime «Société des Charbonnages de Beeringen», «Société des Charbonnages de Houthalen», «Société des Charbonnages de Helchteren & Zolder», contro l'Alta Autorità, presentato il 27 giugno 1955 (Causa N° 9-55)</i>	854
--	-----	--	-----

Sentenze

<i>Sentenza della Corte nella causa N° 5-55 tra l'«Associazione Industrie Siderurgiche Italiane» (ASSIDER) e l'Alta Autorità</i>	855
--	-----

ASSEMBLEA COMUNE

ESERCIZIO 1954-1955

SESSIONE ORDINARIA

PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDI' 21 GIUGNO 1955

PRESIEDE L'ON. PELLA

Presidente

La seduta è aperta alle ore 16.25.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Ripresa della sessione ordinaria

Il Presidente dichiara ripresa la sessione ordinaria dell'esercizio 1954-1955 interrotta sabato 14 maggio 1955.

Comunicazioni relative alle risoluzioni approvate durante la prima parte della sessione ordinaria dell'Assemblea Comune

Il Presidente dà lettura delle lettere riferentesi alle risoluzioni medesime che ha ricevuto da parte:

- del sig. Bech, *Presidente della riunione dei Ministri degli Affari Esteri a Messina;*
- e del sig. Rasquin, *Presidente del Consiglio speciale dei Ministri.*

Presentazione delle relazioni

L'Assemblea prende atto della seconda relazione complementare n. 42 del sig. Kapteyn e della relazione n. 43 della sig.na Klompé.

Formulazione dell'ordine del giorno dei lavori della sessione ordinaria

Intervengono i sigg. de Menthon, Margue.

Su proposta del Comitato dei Presidenti, l'Assemblea decide di stabilire come segue, l'ordine dei suoi lavori:

Nella seduta odierna pomeridiana:

- comunicazioni del Presidente dell'Assemblea sul suo viaggio del gennaio scorso;
- comunicazione del Presidente dell'Alta Autorità.

La seduta sarà sospesa subito dopo questa dichiarazione per permettere ai Gruppi ed alle Commissioni di riunirsi.

Domani mercoledì mattina fino alle ore 11, riunione dei Gruppi e delle Commissioni;

- a partire dalle ore 11, seduta pubblica per ascoltare eventualmente alcune risposte alla comunicazione del Presidente dell'Alta Autorità;
- a partire da domani, ore 15.30: discussione delle relazioni e delle proposte dei sigg. de Menthon, Pohle, Poher, Deist, Carboni, Perrier, sig.na Klompé, sigg. Kapteyn, van der Goes van Naters e Motz.

Giovedì mattina: riunione dei Gruppi e delle Commissioni.

A partire da venerdì:

- discussione generale sulla dichiarazione del Presidente dell'Alta Autorità e discussione politica sulle relazioni presentate dal sig. Motz a nome del Gruppo di lavoro e dalla sig.na Klompé a nome della Commissione per gli affari politici.

Comunicazione del Presidente dell'Assemblea sui contatti presi dal medesimo con i governi e con le personalità politiche degli Stati membri, all'epoca del suo viaggio effettuato alla fine di gennaio scorso, a seguito della risoluzione dell'Assemblea del 1° dicembre 1954.

Comunicazione del sig. René Mayer, Presidente dell'Alta Autorità**Nomina di un membro di Commissione**

Il sig. Chupin è nominato membro della Commissione per i problemi giuridici, il regolamento, le petizioni e le immunità dell'Assemblea Comune, in luogo del sig. de Saivre.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente indica che la prossima seduta avrà luogo domani, mercoledì 22 giugno, con il seguente ordine del giorno:

- ore 11, prime risposte alla comunicazione fatta dal Presidente dell'Alta Autorità;
- ore 15.30, discussione delle varie relazioni presentate dalle Commissioni.

La seduta termina alle ore 17.30.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDI' 22 GIUGNO 1955

PRESIEDE L'ON. FOHRMANN

Vicepresidente

La seduta è aperta alle ore 11.05.

Approvazione del processo verbale

Si approva il processo verbale della seduta precedente.

Prime risposte alla comunicazione del Presidente dell'Alta Autorità

Intervengono gli onn. Caron, Mollet, Blank e Vixseboxse.

La seduta è sospesa alle ore 12.

PRESIEDE L'ON. CARCASSONNE

Vicepresidente

La seduta è ripresa alle ore 15.35.

Seguito della discussione sulla relazione dell'on. de Menthon, presentata a nome della Commissione per gli investimenti, le questioni finanziarie e lo sviluppo della produzione, sui problemi relativi alla ripartizione del prestito americano ammontante a 100 milioni di dollari, e su altre questioni di competenza della Commissione (doc. n. 10).

Intervengono l'on. de Menthon, *relatore*, e gli onn. Blaisse, Carboni e Deist.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e annuncia che l'Alta Autorità risponderà nella seduta di domani giovedì agli oratori intervenuti.

La seduta è sospesa alle ore 17.40.

PRESIEDE L'ON. VIXSEBOXSE

Vicepresidente

La seduta è ripresa alle ore 17.55.

Seguito della discussione sulla relazione presentata dall'on. Pohle, a nome della Commissione per il mercato comune, sul capitolo III relativo ai problemi del funzionamento e dello sviluppo del mercato comune, della terza Relazione generale sull'attività della Comunità (1954-1955) doc. n. 19).

Intervengono l'on. Pohle, *relatore*, e gli onn. Bertrand, Korthals, Nederhorst e Blaisse.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e annuncia che l'Alta Autorità risponderà nella seduta di domani giovedì agli oratori intervenuti.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente dichiara che la prossima seduta avrà luogo domani giovedì 23 giugno alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

- risposte dell'Alta Autorità agli oratori intervenuti sulle relazioni degli onn. de Menthon e Pohle;
- discussione delle proposte o relazioni degli onn. Poher, Deist, Carboni, Perrier, Klompé, Kapteyn, van der Goes van Naters e Motz (doc. nn. 38, 21, 34, 18, 22, 42 e 25).

La seduta termina alle ore 19.25.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI' 23 GIUGNO 1955

PRESIEDE L'ON. MOTZ

Vicepresidente

La seduta è aperta alle ore 15.05.

Approvazione del processo verbale

Si approva il processo verbale della seduta precedente.

Presentazione di una relazione complementare

L'Assemblea prende atto della presentazione della relazione complementare n. 44 dell'on. Perrier.

Presentazione di un progetto di relazione

L'Assemblea prende atto della presentazione di un progetto di relazione dell'on. Motz all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa relativo all'attività esplicata dall'Assemblea Comune dal 1° luglio 1954 al 31 maggio 1955 (doc. n. 45).

Risposta dell'Alta Autorità sulla relazione dell'on. de Menthon, presentata a nome della Commissione per gli investimenti, le questioni finanziarie e lo sviluppo della produzione, sui problemi relativi alla ripartizione del prestito americano di 100 milioni di dollari e ad altre questioni di competenza della Commissione (doc. n. 10).Intervengono il sig. Daum, *membro dell'Alta Autorità*, il sig. Coppé, *secondo Vicepresidente dell'Alta Autorità*, e il sig. Finet, *membro dell'Alta Autorità*.

La discussione generale è chiusa; la votazione su una proposta di risoluzione avrà luogo domani, venerdì.

Risposta dell'Alta Autorità nella prosecuzione della discussione presentata dall'on. Pohle, a nome della Commissione per il mercato comune, sul capitolo III della Relazione generale sull'attività della Comunità (1954-1955) che esamina i problemi relativi al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune (doc. n. 19).Intervengono il sig. Etzel, *primo Vicepresidente dell'Alta Autorità*, l'on. Bertrand, il sig. Etzel, e il sig. Mayer, *Presidente dell'Alta Autorità*.

La discussione generale è chiusa.

L'Assemblea prende atto delle dichiarazioni.

Presentazione di una relazione

L'Assemblea prende atto della presentazione della relazione n. 46 dell'on. Lenz (doc. n. 46).

Discussione della proposta di risoluzione dell'on. Poher, indirizzata al Consiglio speciale dei Ministri e relativa alla politica generale di espansione e all'evoluzione della congiuntura (doc. n. 38).Interviene l'on. de Menthon, *relatore*.

L'Assemblea delibera di rinviare la discussione alla seduta di domani, venerdì, alla presenza del rappresentante del Consiglio speciale dei Ministri.

Seguito della discussione della relazione dell'on. Deist, a nome della Commissione per gli investimenti, le questioni finanziarie e lo sviluppo della produzione, sul viaggio di studi e di informazione della Commissione (24 - 27 gennaio 1955) per l'esame dei problemi pertinenti all'industria carbosiderurgica italiana (doc. n. 21).Interviene l'on. Deist, *relatore*, su una mozione di procedura.

La votazione su una proposta di risoluzione relativa all'argomento, avrà luogo domani, venerdì.

Discussione della proposta di risoluzione dell'on. Carboni, indirizzata all'Alta Autorità e relativa al problema del Sulcis (doc. n. 34).

Interviene l'on. Deist.

La votazione di un testo relativo all'argomento, avrà luogo domani, venerdì.

Discussione della relazione della on. Klompé, a nome della Commissione per gli affari politici e le relazioni della Comunità con l'esterno, sul capitolo II, riguardante le relazioni della Comunità con l'esterno, della terza Relazione generale sull'attività della Comunità (doc. n. 22).

Intervengono la on. Klompé, *relatore*, e l'on. Pohle.

La seduta è sospesa alle ore 17.05.

PRESIEDE L'ON. FOHRMANN

Vicepresidente

La seduta è ripresa alle ore 17.20.

Seguito della discussione della relazione della on. Klompé, a nome della Commissione per gli affari politici e le relazioni della Comunità con l'esterno, sul capitolo II, riguardante le relazioni

della Comunità con l'esterno, della terza Relazione generale sull'attività della Comunità (doc. n. 22).

Intervengono l'on. Carboni e il sig. Spierenburg, *membro dell'Alta Autorità*.

La discussione generale è chiusa.

L'Assemblea prende atto delle dichiarazioni.

Discussione di una relazione e di una relazione complementare presentate dall'On. Perrier, a nome della Commissione per gli affari sociali, sui problemi relativi alla sicurezza del lavoro e alle malattie professionali nelle industrie della Comunità (doc. nn. 18 e 44).

L'Assemblea decide di abbinare alla discussione delle relazioni suddette quella della relazione dell'on. Lenz concernente il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della Comunità (doc. n. 46).

Intervengono gli onn. Perrier e Lenz, l'on. Nederhorst, il sig. Finet, *membro dell'Alta Autorità*, e l'on. Perrier.

La discussione generale è chiusa.

L'Assemblea approva la prima proposta della seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

**indirizzata all'Alta Autorità
e riguardante
i problemi relativi alla sicurezza sul lavoro, all'igiene e alle malattie professionali
nelle industrie della Comunità.**

«L'Assemblea Comune,

esprime la sua soddisfazione per l'istituzione del Centro di documentazione medica e invita l'Alta Autorità a sviluppare l'azione di tale Centro;

si compiace per l'avvenuta istituzione del Comitato per le ricerche in materia d'igiene e di medicina del lavoro della Comunità e della Commissione dei Produttori e Lavoratori delle industrie del carbone e dell'acciaio, la quale apporterà il contributo, della sua esperienza, lavorando in collaborazione con il Comitato;

constata che le statistiche esistenti nel settore delle malattie professionali sono insufficienti e non sempre suscettibili di paragone da paese a paese e chiede all'Alta Autorità di condurre un'azione a fondo per permettere agli interessati di venire a conoscenza dei dati più precisi;

mette in rilievo l'importanza di incoraggiare lo sviluppo di contatti tra gli istituti di ricerca dei vari Paesi onde coordinare ed aumentare gli sforzi diretti a combattere le malattie professionali che prevalentemente si manifestano nelle industrie della Comunità, e, in modo particolare, la silicosi; a tal proposito, ci si deve rallegrare della decisione dell'Alta Autorità, comunicata dal Presidente Mayer, nel suo discorso all'Assemblea, di stanziare un primo contributo di trecento mila dollari per un programma di ricerche medico-sociali. L'Assemblea esprime il voto che il parere del Comitato Consultivo sia conforme alla decisione presa dall'Alta Autorità, e che il Consiglio speciale dei Ministri dia il suo accordo.

Per quanto riguarda gli incidenti e la sicurezza sul lavoro,

L'Assemblea Comune,

invita l'Alta Autorità ad applicare, in modo diligente, l'art. 55 del Trattato e ad intensificare gli sforzi diretti, anche in questo campo, ad ottenere i dati statistici più precisi e la diffusione dei migliori sistemi di prevenzione attualmente in vigore; a tale scopo, suggerisce la creazione di un Comitato per coordinare gli sforzi in tal senso;

infine, pur dando atto all'Alta Autorità che la soluzione dei problemi relativi alla sicurezza e all'igiene presenta, per le industrie carboniere, un carattere di urgenza particolare, chiede all'Alta Autorità stessa di condurre pure un'azione altrettanto efficace in favore del settore siderurgico.»

L'Assemblea approva la seconda proposta della seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

**rivolta all'Alta Autorità
e riguardante il miglioramento delle condizioni di vita per i lavoratori
della Comunità.**

«L'Assemblea Comune,

considerando le difficili condizioni in cui vivono alcuni lavoratori della Comunità;

considerando d'altra parte gli sforzi fatti sia in campo privato che in campo pubblico per procurare la possibilità di migliorare la salute ed il benessere di questi lavoratori e dei loro figli;

esprime l'augurio che l'Alta Autorità promuova sul piano europeo delle iniziative che tendano a migliorare il benessere dei lavoratori della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle loro famiglie, in conformità alla missione che le è stata attribuita dall'art. 3, e), del Trattato.»

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente dichiara che la prossima seduta avrà luogo domani, venerdì 24 giugno alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

- discussione delle relazioni della Commissione per gli investimenti sulla proposta di risoluzione dell'on. Poher e sui problemi sollevati dalle relazioni e risoluzione degli onn. de Menthon, Deist e Carboni (doc. nn. 38, 10, 21 e 34);
- eventualmente, seguito della discussione sulla comunicazione fatta il 21 giugno dal Presidente dell'Alta Autorità;

- discussione della relazione della on. Klompé sulla conferenza di Messina (doc. n. 43);
- discussione della proposta di risoluzione degli onn. van der Goes van Naters e Nederhorst (doc. n. 25);
- discussione della relazione dell'on. Kapteyn (doc. n. 42);
- discussione del progetto di relazione all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa presentato dall'on. Motz (doc. n. 45).

La seduta termina alle ore 18.35.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDI' 24 GIUGNO 1955

PRESIEDE L'ON. PELLA

Presidente

La seduta è aperta alle ore 11.10.

Approvazione del processo verbale

Si approva il processo verbale della seduta precedente.

Modifica dell'ordine del giorno

L'Assemblea delibera di iniziare la discussione delle relazioni e risoluzioni concernenti la Conferenza di Messina (relazione n. 43 della on. Klompé; proposta di risoluzione n. 25 degli onn. van der Goes van Naters e Nederhorst; relazione n. 42 dell'on. Kapteyn).

Discussione della relazione della on. Klompé, a nome della Commissione per gli affari politici e per le relazioni della Comunità con l'esterno, sulla risoluzione votata dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riunitisi a Messina il 1° e il 2 giugno 1955 (doc. n. 43).

Intervengono la on. Klompé, *relatore*, e gli on. Kopf, Kapteyn, Kopf, Kapteyn, Vendroux, Wehner e Wigny.

L'Assemblea delibera di chiudere l'iscrizione degli oratori alla discussione generale, alle ore 16.

La seduta è sospesa alle ore 13.05.

PRESIEDE L'ON. FOHRMANN

Vicepresidente

La seduta è ripresa alle ore 15.35.

Seguito della discussione della relazione della on. Klompé, a nome della Commissione per gli affari politici e per le relazioni della Comunità con l'esterno, sulla risoluzione votata dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riunitisi a Messina il 1° ed il 2 giugno 1955 (doc. n. 43).

Intervengono gli onn. Maroger e von Merkatz.

PRESIEDE L'ON. PELLA

Presidente

Seguito della discussione della relazione n. 43 della on. Klompé

Intervengono gli onn. van der Goes van Naters, Kapteyn, il sig. Rasquin, *Presidente del Consiglio speciale dei Ministri*, l'on. Kapteyn, i sigg. Rasquin, Fohrmann, Rasquin e Mayer, *Presidente dell'Alta Autorità*.

La discussione generale è chiusa.

L'Assemblea approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla risoluzione approvata dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riunitisi a Messina il 1° ed il 2 giugno 1955, indirizzata al Consiglio speciale dei Ministri e all'Alta Autorità.

«L'Assemblea Comune,

— in considerazione della risoluzione approvata dai Ministri degli Affari Esteri dei sei Stati membri della Comunità, riunitisi a Messina il 2 giugno 1955,

— in considerazione del fatto che l'esperimento del mercato comune nel settore carbossiderurgico ha dimostrato la necessità economica di progettare la progressiva creazione di un mercato comune generalizzato,

aderisce all'opinione espressa a conclusione della conferenza dei Ministri, che è necessario «perseguire l'istituzione di un' Europa unita mediante lo sviluppo di istituzioni comuni, la fusione progressiva delle economie nazionali, la creazione di un mercato comune e l'armonizzazione progressiva delle loro politiche sociali»;

l'Assemblea Comune,

— constatando che se la risoluzione finale della Conferenza non dà una esplicita risposta alla domanda rivolta ai Ministri degli esteri nella risoluzione approvata dall'Assemblea Comune il 14 maggio 1955, di invitare le istituzioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ad elaborare le proposte riguardanti l'estensione di competenza e di poteri indispensabile alla Comunità per adempiere proficuamente la missione definita dal Trattato,

alcune conclusioni della conferenza dei Ministri corrispondono alle preoccupazioni che avevano in precedenza incitato l'Assemblea Comune a creare il Gruppo di lavoro,

e che vari punti della risoluzione si riferiscono direttamente a lavori già effettuati o ad iniziative elaborate in seno alle istituzioni della Comunità,

incarica il Gruppo di lavoro, di esaminare, in stretta collaborazione con le competenti Commissioni dell'Assemblea, i problemi sollevati nella risoluzione di Messina che siano di indole tale da influenzare direttamente o indirettamente la piena attuazione della missione della Comunità, definita dal Trattato,

invita l'Alta Autorità a trasmettere al Comitato dei delegati governativi tutte le risoluzioni approvate dall'Assemblea, riferentisi ai problemi studiati;

l'Assemblea Comune,

— approvando la decisione dei Governi di affidare la Presidenza del Comitato dei delegati governativi ad una personalità politica,

ritiene che tale formula debba essere parimenti mantenuta dopo i lavori preparatori di studio e che la o le conferenze governative debbano anche essere presiedute in modo permanente da una medesima personalità politica;

insiste affinché ogni futura organizzazione sia dotata di un controllo parlamentare efficace,

esprime il voto che l'Alta Autorità e l'Assemblea siano associate, in tutte le fasi della procedura, agli studi e alle conferenze governative, in particolare mediante applicazione delle disposizioni degli artt. 26 e 22 del Trattato;

incarica il Gruppo di lavoro di ricercare la procedura atta a permettere una proficua collaborazione tra le competenti istituzioni della Comunità e il Comitato dei delegati governativi, di cui al par. II, (2) della risoluzione di Messina.»

PRESIEDE L'ON. FOHRMANN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Terragni, Carboni e Kapteyn, *relatore*.

Discussione della seconda relazione complementare dell'on. Kapteyn a nome della Commissione per i trasporti, circa i problemi dei trasporti nella Comunità (doc. n. 42).

La discussione generale è chiusa.

L'Assemblea approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

indirizzata al Consiglio speciale dei Ministri e riguardante i problemi dei trasporti nella Comunità.

«L'Assemblea Comune,

prende atto del fatto che i Ministri degli esteri dei sei Stati membri, nella risoluzione di Messina, si sono occupati anche dei problemi dei trasporti senza però prendere in considerazione il problema del coordinamento generale e dell'integrazione dei trasporti europei;

ricorda che, nella risoluzione del 12 maggio 1955, ha sottolineato che l'armonizzazione prescritta dal Trattato sarà possibile soltanto nel quadro del coordinamento e dell'integrazione del complesso dei trasporti europei;

chiede, di conseguenza, al Consiglio speciale dei Ministri di informarla circa i provvedimenti che intende prendere per dar seguito alla risoluzione del 12 maggio 1955.»

Ritiro di una proposta di risoluzione dall'ordine del giorno

La proposta di risoluzione n. 25 degli onn. van der Goes van Naters e Nederhorst è ritirata dall'ordine del giorno.

della produzione, su una proposta di risoluzione dell'on. Poher indirizzata al Consiglio speciale dei Ministri e concernente la politica generale d'espansione e l'evoluzione della congiuntura (doc. n. 48).

Interviene l'on. de Menthon, *relatore*.

Discussione della relazione dell'on. de Menthon presentata a nome della Commissione per gli investimenti, le questioni finanziarie e lo sviluppo

L'Assemblea approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

indirizzata al Consiglio speciale dei Ministri e riguardante la politica generale d'espansione e l'evoluzione della congiuntura.

«L'Assemblea Comune,

ricordando le risoluzioni del 23 giugno 1953, del 16 gennaio e del 19 maggio 1954, nelle quali si insiste particolarmente sulla necessità di applicare rapidamente le disposizioni del Trattato che concernono, da un lato, l'armonizzazione dell'attività dell'Alta Autorità e dei governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi e anche, d'altro lato, la cooperazione fra l'Alta Autorità e i governi per regolarizzare o influenzare il consumo generale, ed in particolare quello dei servizi pubblici;

ricordando del pari la relativa decisione del Consiglio speciale dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità* del 27 ottobre 1953;

chiede al Consiglio speciale dei Ministri,

d'impiegare la facoltà concessagli dall'art. 23 del Trattato e di esporre oralmente, nel corso della prossima sessione dell'Assemblea Comune, il seguito dato alla decisione sopra menzionata, particolarmente per quanto concerne:

(i) l'esame da parte dei sei governi, in unione all'Alta Autorità, della loro politica generale d'espansione;

(ii) lo studio da parte dei sei governi, in unione all'Alta Autorità, dell'evoluzione della congiuntura.»

Intervengono il sig. Rasquin, *Presidente del Consiglio speciale dei Ministri*, e l'on. Poher.

Discussione della relazione dell'on. de Menthon, a nome della Commissione per gli investimenti, le questioni finanziarie e lo sviluppo della produzione sul complesso dei problemi di sua competenza (doc. nn. 10, 21, 34 e 47).

Intervengono l'on. de Menthon, *relatore*, e il sig. Daum, *membro dell'Alta Autorità*.

La discussione generale è chiusa.

Sull'emendamento n. 1 intervengono gli onn. Pohle, Deist, Schöne e il sig. Coppé, *secondo Vice-presidente dell'Alta Autorità*.

L'emendamento è approvato nel testo così modificato:

L'ultima alinea del par. 1 è così redatto:

«... chiede all'Alta Autorità di procedere ad un esame, nel quadro della politica carboniera della Comunità sulle miniere che si trovano in una situazione economica difficile sulla loro importanza sociale e la loro funzione nell'economia europea, nazionale e regionale.»

Sull'emendamento n. 2 intervengono l'on. Pohle, il sig. Daum, *membro dell'Alta Autorità*, gli onn. de Menthon e Schöne, il sig. Mayer, *Presidente dell'Alta Autorità*, gli onn. Pohle e Schöne, e il sig. Daum, *membro dell'Alta Autorità*.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Intervengono gli onn. Carboni, *relatore*, de Menthon e Carboni.

Su una domanda di verifica del quorum per la votazione dell'emendamento, intervengono gli onn. Deist, Wehner, Carboni e Deist.

L'Assemblea delibera di procedere alla votazione dopo la discussione della relazione n. 45 dell'on. Motz.

PRESIEDE L'ON. PELLA

Presidente

Discussione del progetto di relazione all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa sulle attività dell'Assemblea Comune dal 1° luglio 1954 al 31 maggio 1955, presentato dall'on. Motz (doc. n. 45).

Intervengono l'on. Motz, *relatore*, e gli onn. Blank, Birkelbach e Motz.

La discussione generale è chiusa.

L'Assemblea approva il progetto di relazione n. 45 dell'on. Motz, ad eccezione del par. 34 che è soppresso.

L'Assemblea autorizza il relatore a completare la relazione sull'attività dell'Assemblea Comune dal 1° luglio 1954 al 31 maggio 1955 con il resoconto dei lavori effettuati all'Assemblea durante il mese di giugno 1955.

Fissazione della data della prima sessione straordinaria dell'Assemblea Comune per l'esercizio 1955-1956

L'Assemblea fissa irrevocabilmente la data della prima seduta di questa sessione a martedì 22 novembre alle ore 16.

Approvazione della prima parte del processo verbale

L'Assemblea approva il processo verbale della seduta odierna fino al paragrafo precedente compreso.

La seduta è sospesa alle ore 19.35.

PRESIEDE L'ON. PELLA

Presidente

La seduta è ripresa alle ore 19.55.

Seguito della discussione della relazione complementare dell'on. de Menthon, presentata a nome della Commissione per gli investimenti, le questioni finanziarie e lo sviluppo della produzione sull'insieme dei problemi di sua competenza (doc. n. 47).

L'Assemblea approva, per alzata di mano, la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

riguardante l'assieme dei problemi di competenza della Commissione per gli investimenti, i problemi finanziari e lo sviluppo della produzione.

«L'Assemblea Comune,

intese le relazioni degli onn. de Menthon e Deist,

ricorda le sue risoluzioni del 6 gennaio e del 19 maggio 1954, relative agli investimenti,

approva i criteri economici adottati dall'Alta Autorità nella ripartizione del prestito americano,

prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'Alta Autorità circa l'imminente pubblicazione dei primi obiettivi generali, e circa il riesame del complesso dei problemi carboniferi,

si rallegra delle dichiarazioni del Presidente dell'Alta Autorità, secondo cui, se i problemi dell'istituzione del mercato comune e dell'osservazione delle condizioni normali di concorrenza non hanno perso nulla della loro importanza, l'Alta Autorità ha però la possibilità di dedicarsi maggiormente all'altro aspetto della sua missione, che riguarda «l'espansione delle industrie della Comunità ed il loro sviluppo a lungo termine»,

1. Per quanto riguarda la periodica definizione degli obiettivi generali,

l'Assemblea Comune,

richiama l'attenzione dell'Alta Autorità sulla necessità di non dissociare, nella ricerca di prospettive a lungo termine assegnate alla Comunità dal Trattato, i problemi economici dai problemi sociali inerenti alla politica del lavoro specialmente confrontando i risultati dello sviluppo previsto della produzione e delle trasformazioni tecniche, con l'evoluzione delle condizioni di vita, di impiego, di lavoro della mano d'opera;

sottolinea l'importanza di uno studio complementare su:

- i problemi del mantenimento della capacità di produzione carbonifera a lunga scadenza,
- la concentrazione tecnica degli impianti di fondo e di superficie nelle miniere,
- le condizioni di approvvigionamento di minerale di ferro a lunga scadenza tenendo conto della produzione propria della Comunità e delle importazioni provenienti da Paesi terzi,
- le conclusioni derivanti dallo sviluppo irregolare degli investimenti nelle diverse fasi di produzione della siderurgia,
- la ghisa, l'acciaio grezzo, i laminati,
- i rapporti intercorrenti fra lo sviluppo della produzione e l'evoluzione dei prezzi di costo nella ricerca delle condizioni per le quali lo sviluppo della produzione potrà certamente dare adito ad una riduzione dei prezzi di costo;
- chiede all'Alta Autorità di procedere, nel quadro della politica carbonifera della Comunità, ad un esame sul numero e la produzione delle miniere marginali, sulla situazione dei costi ed il rendimento di tali miniere, sulla loro importanza sociale e la loro funzione nell'economia nazionale e regionale.

2. Per quanto riguarda i programmi di previsione di cui all'art. 46, par. 2 del Trattato,

l'Assemblea Comune,

auspica che l'Alta Autorità possa fornire al più presto possibile delle precisazioni alla Commissione per gli investimenti, sul carattere che essa intende dare alla pubblicazione di tali programmi e sul ritmo di tali pubblicazioni;

chiede all'Alta Autorità di provvedere al più presto possibile, ed al più tardi entro il 1° gennaio 1956, alla pubblicazione del primo programma.

3. Per quanto riguarda la politica degli investimenti,

l'Assemblea Comune,

chiede all'Alta Autorità di definire non appena possibile, una politica di orientamento degli investimenti tendente ad un migliore coordinamento, con i mezzi messi a disposizione dal Trattato per tale scopo;

chiede all'Alta Autorità di informare la Commissione per gli investimenti del modo in cui essa intenda applicare i paragrafi 3 e 4 dell'art. 54 del Trattato;

chiede all'Alta Autorità che venga pubblicata, regolarmente una documentazione particolareggiata sulla situazione e lo sviluppo dei programmi di investimento delle industrie della Comunità.

4. Per quanto riguarda la ricerca tecnica,

l'Assemblea Comune,

ricorda l'importanza che essa attribuisce alla riduzione dei prezzi di costo, al miglioramento della qualità ed alla estensione delle possibilità di impiego per i prodotti della Comunità;

essa dichiara di essere decisa ad appoggiare gli sforzi dell'Alta Autorità per superare tali difficoltà.

5. Per quanto riguarda la cooperazione tra l'Alta Autorità ed i sei Governi,

l'Assemblea Comune,

rileva che, in base all'art. 2 del Trattato, l'Alta Autorità ha il compito di contribuire all'espansione dell'economia e di provvedere, a tale scopo, all'armonizzazione della politica economica degli Stati membri;

ricorda di aver chiesto, fin dal 21 giugno 1953, il coordinamento economico, invitando l'Alta Autorità a fare uso, per tale scopo, delle disposizioni dell'art. 57 del Trattato che prevede la cooperazione con i governi;

auspica che il Comitato misto istituito in base alla risoluzione del Consiglio speciale dei Ministri del 13 ottobre 1954, attui il più presto possibile, il suo programma di lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 giugno 1955 affinché i governi possano essere informati della conclusione dei lavori prima della fine del 1955;

ritiene che questi lavori debbano permettere la realizzazione di una cooperazione dei governi nella loro politica di espansione economica, nella loro politica delle energie, nella loro politica fiscale e sociale;

ricorda che questa cooperazione è indispensabile per permettere all'Alta Autorità di assolvere interamente al suo compito.

6. Per quel che concerne l'applicazione delle misure di riadattamento,

l'Assemblea Comune,

incarica la Commissione per gli affari sociali e la Commissione per gli investimenti di studiare in comune i vantaggi economici e sociali che sembra presentare la forma accettata dal Consiglio speciale dei Ministri, nella sua riunione dell'8 giugno 1955, per l'applicazione del par. 23 della Convenzione di fronte ai licenziamenti nella siderurgia italiana.

7. Per quel che concerne il finanziamento da parte della Comunità per la costruzione di case operaie,

l'Assemblea Comune,

ricorda che è urgente esaminare le possibilità di utilizzare i fondi del prelievo per concedere una riduzione dell'interesse sui prestiti che l'Alta Autorità intende consentire prossimamente per la costruzione di case operaie.

8. Per quanto riguarda i problemi del bacino carbonifero del Sulcis,

l'Assemblea Comune,

chiede all'Alta Autorità,

- di svolgere, in collaborazione con le competenti istanze italiane, uno studio sulle possibilità di valorizzazione del carbone Sulcis, particolarmente nel settore dell'industria chimica,
- di esaminare d'accordo con il Consiglio speciale dei Ministri, in quale modo possa essere favorito lo sviluppo economico della Sardegna al di fuori dell'industria carbonifera al fine di assicurare lo smercio del carbone Sulcis, tenendo conto, specialmente, della possibilità di applicare il terzo capoverso del par. 23 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, nonché del secondo capoverso dell'art. 54 del Trattato,
- di informare l'Assemblea Comune dei risultati dei vari studi ed esami.»

Approvazione della seconda parte del processo verbale.

L'Assemblea approva l'ultimo paragrafo del presente processo verbale.

Chiusura della sessione ordinaria.

L'Assemblea dichiara chiusa la seconda parte della sessione ordinaria per l'esercizio 1954-1955.

La seduta termina alle ore 20.

ALLEGATO ALLA GAZZETTA UFFICIALE
BOLLETTINO DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTE

INTERROGAZIONE N° 27

**dell'On. François de Menthon,
Membro dell'Assemblea Comune
(15 giugno 1955)**

E' vero che ormai il resoconto analitico delle sessioni del Comitato Consultivo non potrà più essere messo a disposizione dei membri dell'Assemblea Comune?

RISPOSTA

**dell'Alta Autorità
(13 luglio 1955)**

Benchè l'articolo 19, ultimo comma, del Trattato si limiti a prevedere che «il processo verbale delle deliberazioni è trasmesso all'Alta Autorità e al Consiglio unitamente ai pareri del Comitato», l'Alta Autorità, nell'intenzione di facilitare all'Assemblea il compimento della propria missione, aveva deciso di trasmettere ai membri dell'Assemblea i documenti relativi ai dibattiti del Comitato Consultivo.

I membri dell'Assemblea Comune hanno pertanto ricevuto non solo i processi verbali e pareri del Comitato, ma anche i resoconti analitici di cui è invalsa la pratica per rievocare sommariamente il senso e la portata dei vari interventi fatti in seduta. Tuttavia, richiamandosi alla non-pubblicità dei dibattiti — connessa a sua volta con il carattere personale conferito al loro mandato dall'articolo 18 del Trattato — alcuni membri del Comitato sono

stati turbati nel vedere rese note all'esterno le posizioni da essi adottate in seno al Comitato.

In queste circostanze, si è ritenuto che la diffusione dei resoconti analitici dei dibattiti del Comitato rischiasse di compromettere la libertà di parola dei membri e di ridurre, per conseguenza, l'ampiezza e il valore delle informazioni che l'Alta Autorità deve raccogliere dal Comitato Consultivo presso di sé istituito.

Ecco i motivi per cui è stato effettivamente deciso, nel corso della 19a sessione del Comitato Consultivo, di trasmettere d'ora in avanti ai membri dell'Assemblea Comune soltanto le relazioni delle Commissioni, i processi verbali e i pareri del Comitato, che mettono in grado i membri stessi di conoscere gli elementi delle discussioni svoltesi.

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**ASSEMBLEA COMUNE****BANDO DI CONCORSO**

Un esame su prove per l'assunzione di un segretario di Commissione di nazionalità francese presso l'Assemblea Comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, avrà luogo a fine settembre o ai primi di ottobre 1955.

All'esame possono partecipare i candidati che abbiano al massimo 34 anni alla data dell'esame e che possano esibire titoli universitari o di studi superiori corrispondenti al dottorato o certificati di un'esperienza professionale corrispondente alla funzione da conferire.

L'esame comprenderà:

- Prove scritte e orali sulla formazione generale nonché sulle materie riferentesi all'organizzazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla situazione politica ed economica europea;
- una prova scritta ed orale allo scopo di accertare le conoscenze linguistiche del candidato o la sua capacità di assimilare una o più lingue ufficiali della Comunità e, eventualmente, l'inglese.

Le domande di partecipazione al concorso e le domande di informazione devono essere indirizzate entro il 15 agosto 1955 al Segretariato dell'Assemblea Comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Servizio Amministrazione generale, 19 a rue Beaumont, Lussemburgo, che comunicherà ai candidati le condizioni particolareggiate e trasmetterà loro i formulari da riempire.

CORTE DI GIUSTIZIA

COMUNICAZIONI

Ricorso della «Fédération Charbonnière de Belgique» associazione senza fine di lucro, con sede a Bruxelles, contro l'Alta Autorità introdotto il 27 giugno 1955 (Causa N° 8-55).

In data 27 giugno 1955 la «Fédération Charbonnière de Belgique» associazione senza fine di lucro, con sede a Bruxelles, rappresentata dal suo Presidente Signor Louis Dehasse e dal Signor Léon Cavinet, Membro del Comitato della Federazione, ha presentato alla Corte di Giustizia un ricorso contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; la ricorrente ha eletto domicilio a Lussemburgo, presso l'ufficio della «Fédération des Associations charbonnières de Belgique», rue Henri Heine 6 ed è assistita dall'Avvocato, Paul Tschoffen esercente presso la Corte d'Appello di Liegi e dall'Avvocato Henri Simont, patrocinante alla Corte di Cassazione Belga e Professore della Università Libera di Bruxelles.

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- «1. Annullare la decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio N° 22-55 del 28 maggio 1955 ed il listino di prezzi allegatovi in quanto fissa prezzi ribassati per alcune pezzature di carbone.
2. Annullare la decisione contenuta nella lettera diretta dall'Alta Autorità al Governo Belga e nella tabella dei tassi di perequazione allegatavi, e ciò in quanto tale decisione,
 - a) crea discriminazioni fra produttori di identiche pezzature di carbone,
 - b) dispone che i versamenti perequativi saranno, o potranno essere, sospesi a determinate imprese ove esse non provvedano alla riattrezzatura nella misura ritenuta possibile e necessaria oppure si rifiutino di effettuare le cessioni o le permutate dei giacimenti ritenute indispensabili per una migliore sistemazione dei campi minerari,
 - c) fissa tassi di perequazione corrispondenti al nuovo listino.»

Ricorso delle società anonime «Société des Charbonnages de Beeringen», «Société des Charbonnages de Houthalen», «Société des Charbonnages de Helchteren & Zolder» contro l'Alta Autorità, presentato il 27 giugno 1955 (Causa N° 9-55).

In data 27 giugno 1955 è stato presentato alla Corte di Giustizia un ricorso contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, introdotto dalle seguenti società anonime belghe:

1. La «Société des Charbonnages de Beeringen», con sede a Bruxelles Bld. Bischoffsheim 22, rappresentata dal suo Amministratore Delegato Signor Roger Jaumet,
2. la «Société des Charbonnages de Houthalen», con sede a Bruxelles rue Montagne du Parc 3, rappresentata dal suo Amministratore Delegato Signor Edouard Leblanc e dal suo Amministratore Signor Paul Renders,
3. la «Société des Charbonnages de Helchteren & Zolder» con sede a Mariemont sous Morlanwelz, rappresentata dal suo Presidente Signor Ivan Orban e dal suo Amministratore Delegato Signor Paul Culot,

le tre società hanno eletto domicilio a Lussemburgo presso l'ufficio della «Fédération des Associations charbonnières de Belgique» Rue Heine 6 e sono assistite dall'Avvocato Henri Rolin esercente presso la Corte d'Appello di Bruxelles e professore di quella Università Libera e dall'Avvocato Jean Mertens de Wilmars, esercente ad Anversa.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

«1. Annullare la decisione dell'Alta Autorità contenuta nella lettera diretta dal suo Presidente in data 28 maggio 1955 al Ministro degli Affari Economici del Belgio e nel documento allegatovi ed intitolato «Tabella dei tassi di perequazione per le pezzature del carbone belga» per lo meno in quanto la menzionata decisione sopprime totalmente la perequazione per i vari carboni, denominati carboni grassi di categoria B, o prevede dei tassi di perequazione ridotti per i predetti carboni estratti dalle imprese ricorrenti, ed in quanto tale decisione ha stabilito che saranno, o potranno essere sospesi i versamenti perequativi a favore di determinate imprese ove esse non provvedano alla riattrezzatura nella misura ritenuta possibile e necessaria oppure si rifiutino di effettuare le cessioni o le permutate di giacimenti ritenute indispensabili per una migliore sistemazione dei campi minerari.

2. Annullare la decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio N° 22-55 del 28 maggio 1955 e del listino allegatovi, non soltanto in quanto sta in relazione con la decisione di cui più sopra ma anche a motivo della illegittimità e dello sviamento di potere da cui è viziata in specie perchè fissa d'autorità un listino di prezzi ribassati per certe pezzature di carbone e perchè impone alle società ricorrenti l'osservanza del listino anche in riguardo alle pezzature per le quali si nega loro la perequazione mentre questa viene mantenuta in vigore a favore di altri produttori».

SENTENZE

SENTENZA DELLA CORTE

nella causa N° 5-55 tra l'«Associazione Industrie Siderurgiche Italiane» (ASSIDER) e l'Alta Autorità.

(TESTO ORIGINALE)

Nella causa

tra

l'«ASSOCIAZIONE INDUSTRIE SIDERURGICHE ITALIANE» (ASSIDER)
con sede legale a Milano e domicilio eletto
a Lussemburgo presso il Dottor Guido RIETTI,
ivi, Boulevard Roosevelt 15,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Presidente Dandolo Francesco REBUA,

ed assistita dall'Avvocato Cesare GRASSETTI,
Professore alla Facoltà di Diritto dell'Università di Milano,
ivi esercente e patrocinante presso la
Corte di Cassazione, Roma,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso i propri uffici, Place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dall'Avvocato Nicola CATALANO,
suo consulente giuridico,
in qualità di agente,

causa che ha per oggetto l'interpretazione della sentenza 21 dicembre 1954
della Corte di Giustizia nel processo N° 2-54.

LA CORTE

composta dai Signori:

Massimo PILOTTI, *Presidente,*

L. DELVAUX e A. VAN KLEFFENS, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. SERRARENS, O. RIESE, J. RUEFF, Ch. L. HAMMES, *Giudici,*

Avvocato Generale: il Signor M. LAGRANGE,

Cancelliere: il Signor A. VAN HOUTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA:

RITENUTO IN FATTO

1. Il 22 marzo 1955 l'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) ha presentato nella Cancelleria della Corte, in forma di ricorso contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, una domanda d'interpretazione della sentenza N° 2-54 pronunciata dalla Corte il 21 dicembre 1954 in esito alla causa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Alta Autorità, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955, pag. 560 e seguenti*.

2. La causa trae origine dai seguenti fatti.

Nella causa N° 2-54 il ricorrente Governo Italiano impugnò, unitamente ad altre decisioni, la decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 del 7 gennaio 1954 assumendo che l'articolo 1 di tale decisione contravveniva al § 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie e che detto articolo costituiva una violazione del Trattato nel senso inteso dall'articolo 33 comma 1 del Trattato stesso. Il ricorrente fondava la sua censura sul fatto che la decisione impugnata permetteva ai produttori di acciaio non italiani della Comunità di fare sul mercato italiano, come ovunque, offerte inferiori al loro listino e ciò nonostante il fatto che il § 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie vieti all'Alta Autorità di concedere siffatta autorizzazione senza il consenso del Governo Italiano. L'Alta Autorità oppose che tale censura era infondata; che il paragrafo cui il ricorrente si richiama costituisce soltanto un divieto per le imprese non italiane di allinearsi, come previsto dall'articolo 60 N° 2 b) del Trattato, alle offerte delle imprese italiane, sul mercato italiano; che d'altronde i dazi protettivi vigenti e la necessità per i venditori non italiani di aumentare il prezzo delle spese di trasporto, mantengono, come per il passato, un'efficace protezione a favore dei produttori italiani di acciaio.

Prima che dal Governo Italiano l'articolo 1 della decisione N° 2-54 era stato impugnato dal Governo Francese ma per altri motivi. In esito al ricorso del Governo Francese la Corte, con la sua sentenza N° 1-54 del 21 dicembre 1954, ha annullato tale articolo. Nella sua sentenza N° 2-54 la Corte ha riconosciuto fondato il ricorso del Governo Italiano con cui il predetto

articolo era stato impugnato; essa ha motivato la sua decisione rilevando, fra altro, che questo articolo violava il § 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie. A tal riguardo la Corte così si esprimeva nel N° 11 Sezione II parte A della motivazione:

«Si deve esaminare la domanda della parte ricorrente diretta all'annullamento degli articoli 1, 2 e 3 della decisione N° 2-54 per violazione del § 30 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie. Tale domanda, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 della decisione N° 2-54, deve essere respinta in base ai motivi già esposti. Se l'articolo 3 della decisione N° 2-54, che abbrevia il termine previsto per l'entrata in vigore dei nuovi listini, costringe le imprese italiane a reagire con maggior rapidità ad eventuali modificazioni dei listini dei concorrenti, esso tuttavia non intacca seriamente la speciale protezione prevista in favore della siderurgia italiana.

Al contrario, per quanto riguarda l'articolo 1 della predetta decisione, la domanda della parte ricorrente è fondata per i seguenti motivi:

Anche se si ritenesse che il § 30 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie miri particolarmente a vietare l'allineamento sui prezzi delle imprese italiane, non ne deriva necessariamente che i termini di tale disposizione escludano una protezione sotto altra forma. Sostenere il contrario costituirebbe una vera petizione di principio poichè, in assenza di un testo chiaro e preciso, è legittimo ammettere che la Convenzione abbia voluto accordare alle imprese italiane, integralmente, a titolo transitorio ed in via eccezionale, il vantaggio della protezione che essa ha istituito a loro beneficio.

Così, la Convenzione ha lo scopo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane sul mercato italiano praticando prezzi inferiori a quelli dei loro listini.

La Corte ravvisa nel § 30 delle Disposizioni Transitorie il divieto di effettuare in Italia qualsiasi vendita a prezzi inferiori a quelli indicati sui listini. Tale divieto può avere un significato soltanto se negli altri paesi della Comunità, vendite a prezzi inferiori a quelli del listino siano eccezionalmente consentite in virtù di speciali disposizioni. Ora è proprio questo il caso del diritto di allinearsi previsto dall'articolo 60 N° 2 b). D'altronde, le decisioni impu-

gnate creano un regime nuovo applicabile all'intero mercato comune, vigente il quale la vendita a prezzi inferiori a quelli del listino è lecita. Bisogna allora ammettere che questo regime rimane sottoposto al divieto previsto dal § 30 e ciò tanto più in quanto il § 30, senza menzionare espressamente l'allineamento, usa termini molto generici. Il § 30 deve essere pertanto interpretato come segue: anche qualora siano eccezionalmente consentite vendite a prezzi inferiori a quelli di listino, esse non sono consentite sul mercato italiano - il § 30 vieta dunque, nella specie, di estendere al mercato italiano, il gioco degli scarti rispetto ai listini. E poichè la decisione N° 2-54 disconosce questo divieto, essa viola una norma giuridica relativa all'applicazione del Trattato.»

Contemporaneamente al Governo Italiano anche l'attuale ricorrente presentò contro l'Alta Autorità un ricorso, sostenendo sostanzialmente le stesse ragioni che il Governo Italiano aveva fatto valere su quanto riguardava l'incompatibilità tra l'articolo 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 ed il § 30 N° 2 delle Disposizioni Transitorie; essa però sollevava il mezzo dello sviamento di potere. L'Alta Autorità si difese invocando press'a poco gli stessi argomenti cui si era richiamata nella causa N° 2-54. Nel N° 1 Sezione II della sentenza N° 3-54, la Corte dichiarò la domanda divenuta priva di oggetto nel merito e motivò tale decisione come segue:

«L'articolo 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 essendo stato annullato erga omnes con la sentenza del 21 dicembre 1954, nella causa del Governo Francese contro l'Alta Autorità, la presente domanda di annullamento è su questo punto divenuta priva di oggetto.

Ciò posto non vi è luogo di esaminare se su questo punto il ricorso risulti fondato nè di accertarlo esplicitamente nella sentenza, dato che una decisione già annullata od abrogata nel frattempo non può ledere i diritti o gli interessi della parte ricorrente. La presente sentenza deve, di conseguenza, limitarsi a dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di annullamento dell'articolo 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54.»

3. Con la sua lettera del 28 febbraio 1955 l'Alta Autorità comunicò alla ricorrente quanto segue:

«Per il passato il problema della corretta interpretazione del § 30 alinea 2 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie ha stimolato parecchi quesiti da parte di diversi gruppi di interessati. In particolare, ci si domandava se,

secondo il § 30 alinea 2, le imprese italiane hanno la facoltà di allineare i loro prezzi sul mercato italiano. E' da rilevare a questo riguardo che la sentenza della Corte nella causa richiamata contiene i passi seguenti:

«La Corte vede nel § 30 delle Disposizioni Transitorie l'interdizione di ogni vendita in Italia al di sotto dei prezzi previsti dai listini.» (*Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955, pag. 572, ultimo alinea*).

e

«Il § 30 deve dunque essere interpretato nel senso seguente: una vendita al di sotto dei prezzi di listino, anche se eccezionalmente fosse lecita, non lo sarebbe sul mercato italiano.» (*Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955, pag. 573 primo alinea*).

Questi due paesi consentono una sola conclusione: le imprese siderurgiche italiane nelle condizioni attuali, debbono applicare, sul mercato italiano soltanto i prezzi dei listini propri di ciascuna, salvo che esse si trovino nella necessità di contrastare la concorrenza di imprese di paesi terzi nel qual caso allineano le loro offerte su quelle delle imprese esterne alla Comunità.

L'Alta Autorità richiama l'attenzione della vostra associazione sull'importanza di quanto precede. Essa vi prega di voler rappresentare ai vostri associati la necessità di assicurare, nei loro modi di quotazione, l'osservanza delle norme del Trattato.»

4. La ricorrente, nella presente causa, prende le conclusioni qui appresso, tendenti ad ottenere che la Corte interpreti la sentenza N° 2-54

«nel senso che il § 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie vieta l'allineamento di imprese non italiane sul mercato italiano; che tale disposizione non vieta tuttavia gli allineamenti di imprese italiane nel mercato italiano sui prezzi delle altre imprese italiane e neppure l'allineamento di imprese italiane sui prezzi delle altre imprese non italiane ma appartenenti alla Comunità.»

L'Alta Autorità rispose,

«di rimettersi alla giustizia della Corte per quanto attiene all'interpretazione di sentenza richiesta dall'ASSIDER.»

5. La ricorrente espone in particolare quanto segue:

Il passo della sentenza N° 2-54 di cui si tratta dovrebbe intendersi inserito, per *relationem*, nella sentenza N° 3-54.

L'interpretazione che l'Alta Autorità dà della sentenza nella sua lettera del 28 febbraio 1955, si baserebbe su singole frasi staccate dal loro contesto. Tale interpretazione contrasta con la lettera e lo spirito della sentenza N° 2-54 la quale avrebbe esplicitamente affermato che il § 30 N° 2 ha l'unico scopo di dare «speciale protezione alle imprese italiane». Tale protezione va intesa nei confronti delle imprese degli *altri* paesi della Comunità e ciò si evincerebbe chiaramente dalle considerazioni contenute nella sentenza ed in particolare dalla frase «così la Convenzione ha lo scopo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane sul mercato italiano praticando prezzi inferiori a quelli dei loro listini». Di fronte a siffatta affermazione l'Alta Autorità erra quando, in opposizione al suo precedente atteggiamento, vuole ora negare anche alle imprese italiane di allinearsi, nel loro mercato nazionale, sui prezzi di altre imprese italiane o straniere ma appartenenti alla Comunità.

Questa interpretazione sarebbe avvalorata dalla circostanza che il § 30 N° 2 della Convenzione prevede il previo accordo del Governo Italiano per autorizzare eccezionalmente offerte inferiori ai prezzi di listino. Tale accordo può avere senso soltanto ove si tratti di proteggere la siderurgia italiana dalla concorrenza straniera.

6. A ciò l'Alta Autorità risponde:

Sulla ricevibilità del ricorso potrebbero farsi diverse obiezioni:

La ricorrente non era stata parte nella causa in esito alla quale fu pronunciata la sentenza di cui trattasi. E' poi dubbio se il passo della sentenza N° 2-54, ora in questione, sia realmente stato richiamato nella sentenza N° 3-54 perchè in effetti, nel suo primo ricorso, la ricorrente denunciò uno sviamento di potere mentre il Governo Italiano fondò il suo ricorso su una violazione del Trattato. Oltre a ciò la Corte

ritenne il ricorso divenuto privo di oggetto proprio per il punto che riguardava la compatibilità dell'articolo 1 della decisione N° 2-54 col § 30 N° 2 della Convenzione. Infine la domanda d'interpretazione verterebbe unicamente su un'affermazione incidentale inserita nella sentenza N° 2-54.

L'Alta Autorità non intende tuttavia sollevare eccezioni sull'ammissibilità avendo essa stessa interesse all'interpretazione richiesta.

Essa ammette che l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente è difendibile ma afferma che anche la opposta interpretazione poggia su validi motivi. Che il tenore del § 30 N° 2 non consentirebbe di distinguere fra la facoltà di allineamento delle imprese italiane e quella delle imprese non italiane. Non si può escludere che i compilatori del Trattato abbiano voluto garantire alla siderurgia italiana, nel mercato italiano, una protezione completa, cioè persino nei confronti dei concorrenti connazionali.

La sentenza N° 2-54 non avrebbe avuto da esaminare la questione di cui ora si discute; tuttavia le argomentazioni in essa contenute sono tali da consentire all'Alta Autorità di trarne le deduzioni che essa ha enunciato nella sua lettera del 28 febbraio 1955. Vanno tenuti in considerazione i seguenti passi della sentenza (le espressioni in corsivo sono quelle che figurano sottolineate nella comparsa di risposta).

«Anche se si ritenesse che la suddetta disposizione miri *particolarmente* a vietare l'allineamento sui prezzi delle imprese italiane, non ne deriva necessariamente che i termini di tale disposizione escludano una protezione sotto altra forma.

In assenza di un testo chiaro e preciso è legittimo ammettere che la Convenzione abbia voluto accordare alle imprese italiane *integralmente*, a titolo transitorio e in via eccezionale, il vantaggio della protezione che essa ha istituito a loro beneficio.

La Corte ravvisa nel § 30 delle Disposizioni Transitorie il divieto di effettuare in Italia *qualsiasi vendita* a prezzi inferiori a quelli indi-

cati sui listini. Tale divieto può avere un significato soltanto se, negli altri paesi della Comunità, vendite a prezzi inferiori a quelli del listino siano eccezionalmente consentite in virtù di speciali disposizioni. *Ora è proprio questo il caso del diritto di allinearsi previsto dall'articolo 60 N° 2 b) . . . Il § 30 deve essere pertanto interpretato come segue: anche qualora siano eccezionalmente consentite vendite a prezzi inferiori a quelli del listino, esse non sono consentite sul mercato italiano.»*

7. Il ricorso ritualmente presentato fu notificato all'Alta Autorità il 24 marzo 1955, in conformità a quanto dispone l'articolo 33 § 2 del Regolamento della Corte; la comparsa di risposta è stata depositata nella Cancelleria della Corte nel termine previsto dall'articolo 31 § 1 del Regolamento della Corte ed è stata ritualmente notificata all'altra parte. Non vi fu scambio di altri atti.

I mandati dell'agente e dell'avvocato delle parti sono regolari.

Dopo il deposito della comparsa di risposta, avvenuto il 20 aprile 1955, il procedimento scritto fu chiuso. In conformità a quanto dispone l'articolo 34 comma primo del Regolamento della Corte, il Presidente ha designato quale Relatore il Giudice O. Riese.

Il Presidente della Corte, in conformità a quanto dispone l'articolo 45 § 2 del Regolamento, ha fissato al 2 giugno l'udienza per la discussione orale della causa. Nell'udienza tenuta il giorno indicato, le parti dichiararono riportarsi alle loro deduzioni scritte.

In conformità a quanto dispongono gli articoli 11 e 21, ultimo comma del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia nella stessa udienza l'Avvocato Generale ha concluso ed ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Dopo di ché, in conformità a quanto dispone l'art. 50 § 2 del Regolamento della Corte, il Presidente ha dichiarata chiusa la discussione orale.

IN DIRITTO

SULLA RICEVIBILITÀ

I. Il ricorso per la cui presentazione non è previsto alcun termine, risponde a quanto è prescritto nell'art. 37 del Regolamento della Corte.

II. L'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte prevede che «in caso di difficoltà, sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un organo della Comunità che vi abbia interesse».

Tali condizioni si sono verificate nel caso in esame?

1. La ricorrente ha dimostrato avere un interesse all'interpretazione?

Nella sua lettera del 28 febbraio 1955, diretta alla ricorrente, l'Alta Autorità si è espressamente richiamata alla sentenza emessa nella causa N° 2-54 per giustificare la sua interpretazione del § 30 delle Disposizioni Transitorie e secondo la quale interpretazione le imprese italiane devono applicare, anche nel mercato italiano, unicamente i loro propri listini e non possono allinearsi nè fra di loro nè ai prezzi delle altre imprese della Comunità.

La ricorrente ritiene che l'Alta Autorità abbia errato nel trarre tali deduzioni giuridiche dalla sentenza N° 2-54 e ciò in quanto tale sentenza si riferirebbe soltanto alla protezione delle imprese italiane dalla concorrenza delle imprese non italiane della Comunità.

Lo stabilire quale di queste due interpretazioni sia conforme alla sentenza N° 2-54 interessa direttamente le imprese raggruppate in seno all'associazione ricorrente. Ciò può venire appurato soltanto mediante il procedimento d'interpretazione della sentenza posto che la ricorrente non dispone di altri mezzi per conoscere quale è l'interpretazione esatta.

La ricorrente pertanto giustifica il suo interesse a chiedere l'interpretazione della sentenza di cui trattasi.

2. La ricorrente è stata «parte» nel processo definito con la sentenza N° 2-54 di cui essa chiede l'interpretazione?

Il diritto di chiedere l'interpretazione di una sentenza spetta, a prescindere dalle Istituzioni della Comunità, alle parti nella causa che è stata definita con la sentenza di cui trattasi.

La ricorrente è stata «parte» nel procedimento N° 3-54 contro l'Alta Autorità; orbene essa non chiede l'interpretazione della sentenza pronunciata in esito a quel procedimento.

Essa richiede l'interpretazione della sentenza emessa nella causa N° 2-54 (Governo della Repubblica Italiana contro Alta Autorità), causa nella quale la ricorrente non era parte ma essa assume che la predetta sentenza N° 2-54 è divenuta parte integrante della sentenza N° 3-54, pronunciata in esito al suo ricorso.

Ciò non è esatto. La sentenza N° 3-54, nel N° 1 Sezione II della motivazione, si richiama soltanto alla sentenza N° 1-54, in esito alla causa del Governo Francese contro l'Alta Autorità ed unicamente per dichiarare divenuto privo di oggetto il ricorso per quanto ha tratto all'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 e ciò perchè tale articolo era già stato annullato erga omnes con la sentenza N° 1-54. La sentenza N° 3-54 si richiama alla causa del Governo Italiano contro l'Alta Autorità N° 2-54 soltanto nella Sezione II ai Ni 3 e 4; tale richiamo però non si estende alle considerazioni contenute nella sentenza N° 2-54 Sezione II N° 11 e relative alla nullità dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 per violazione del § 30 delle Disposizioni Transitorie; a tali considerazioni e che qui unicamente si tratta di interpretare, non viene dunque fatto alcun richiamo nella sentenza N° 3-54.

La Corte tuttavia, consentendo in linea di principio con le conclusioni dell'Avvocato Generale, riconosce che la ricorrente ha diritto di chiedere l'interpretazione della sentenza N° 2-54 (Governo Italiano contro Alta Autorità) e ciò per i seguenti motivi:

Nell'ipotesi di più ricorsi presentati contro una stessa decisione dell'Alta Autorità ed ove, in esito ad uno di tali ricorsi, la decisione venga annullata, i presentatori degli altri ricorsi possono essere considerati «parti» del processo, ai sensi dell'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte ma alla condizione espressa che nei loro precedenti ricorsi essi abbiano denunciato lo stesso vizio per il quale la interpretanda sentenza ha annullato la decisione oppure, come nel caso di cui ora trattasi, ha dichiarato fondato il ricorso. Così ciascuna di queste parti ha diritto di chiedere l'interpretazione della sentenza che ha pronunciato l'annullamento o che ha dichiarato fondato uno degli altri ricorsi.

Orbene, il ricorso del Governo Italiano (Causa N° 2-54) è stato riconosciuto fondato per quanto ha tratto all'art. 1 della decisione N° 2-54 dell'Alta Autorità ed in specie perchè tale articolo violava il § 30 delle Disposizioni Transitorie. La ricorrente ha formulato la stessa censura nel ricorso d'annullamento da lei precedentemente introdotto (Causa N° 3-54). Nella sua sentenza N° 3-54 la Corte ha riconosciuto che tale ricorso era ricevibile senza esaminare il mezzo di sviamento di potere fatto valere dalla ricorrente nè pronunciarsi sulla sua fondatezza come neppure ha stabilito se la ricorrente era o non legittimata a denunciare una violazione del Trattato. Dal fatto che la Corte non ha definito tali questioni, nessun pregiudizio può derivare al diritto della ricorrente di presentare validamente una domanda d'interpretazione.

La ricorrente può pertanto venir considerata quale parte nei riguardi della sentenza di cui ora si tratta.

3. Sussiste «difficoltà» sul senso e la portata della sentenza di cui trattasi?

Ai sensi dell'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte, la domanda d'interpretazione di una sentenza presuppone che siano sorte difficoltà sul senso e la portata della sentenza stessa. Il termine «difficulté» è generale e più ampio del termine «contestation» usato nel testo francese dell'art. 60 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Perchè la domanda d'interpretazione sia ricevibile è sufficiente che ciascuna delle parti in causa dia alla sentenza un senso diverso. Questa è l'ipotesi che qui precisamente ricorre.

4. Quali sono le parti della sentenza che possono venir interpretate?

È necessario precisare quali parti del testo della sentenza possono dar luogo ad interpretazione. È evidente che si possono interpretare soltanto quelle che esprimono il giudizio della Corte sulla controversia sottoposta al suo esame, cioè il dispositivo e fra i motivi enunciati, quelli sui quali il dispositivo poggia e che, per tale ragione, sono essenziali; si tratta quindi di quelle parti del testo della sentenza che costituiscono il contenuto del giudicato. La Corte non può invece interpretare i passi che accessoriamente completano o spiegano i motivi essenziali della decisione.

Nella specie tutti i motivi enunciati al N° 11 Sezione II della sentenza N° 2-54, possono ritenersi essenziali e sono quindi suscettibili d'essere interpretati.

Per le ragioni sovraesposte la domanda è ricevibile.

NEL MERITO

Aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale, la Corte ritiene che il testo della motivazione della sentenza di cui trattasi non contiene espressioni oscure e che pertanto non vi è, in linea di principio, nulla da interpretare.

Dall'esposizione dei fatti riportata nella sentenza della Corte N° 2-54 e ripresa più sopra, emerge che le parti avevano sottoposto alla Corte soltanto la questione di stabilire se l'art. 1 della decisione N° 2-54 dell'Alta Autorità aveva violato il § 30 delle Disposizioni Transitorie perchè autorizzava le imprese siderurgiche non italiane della Comunità ad accordare sul mercato italiano ribassi rispetto ai prezzi di listino.

Da ciò risulta che la Corte aveva unicamente da stabilire se, ai sensi del § 30 della Convenzione, alle imprese non italiane era vietato non soltanto di allinearsi sui prezzi delle imprese italiane, ma se era loro vietato anche di vendere a prezzi inferiori a quelli dei loro listini.

Nel comma 3° del N° 11 Sezione II della motivazione, lo scopo del § 30 della Convenzione viene chiarito nel senso che detta disposizione deve impedire alle imprese non italiane di fare concorrenza, sul mercato italiano, alle imprese italiane, mediante offerte inferiori ai loro propri listini. Il successivo ed ultimo comma del N° 11 che meglio chiarisce e motiva questa interpretazione, cioè che sono illeciti non soltanto gli allineamenti ma in generale ogni deroga ai listini, riguarda pure soltanto la protezione del mercato italiano dalla concorrenza delle imprese non italiane della Comunità. Ciò emerge dalla stretta relazione in cui questa parte della motivazione sta, quale chiarimento, col comma N° 3 già menzionato.

Erra quindi l'Alta Autorità quando crede di poter ricavare dalla sentenza N° 2-54 una qualsiasi opinione della Corte sulla questione se il § 30 N° 2 della Convenzione vieti anche gli allineamenti delle imprese italiane fra loro od il loro allineamento sui prezzi delle imprese non italiane della Comunità. Di tale questione la Corte non fu investita nella causa N° 2-54 e su di essa pertanto non si è pronunciata. La sentenza N° 2-54 non ha detto se siffatti allineamenti erano consentiti o non. Tale questione quindi non può nemmeno essere chiarita attraverso un'interpretazione di sentenza; per la stessa ragione non può essere accolta nemmeno la seconda parte della domanda della ricorrente e cioè quella in cui chiede sia interpretata la sentenza N° 2-54 nel senso che il § 30 N° 2 della Convenzione autorizza l'allineamento delle imprese italiane fra loro nel mercato italiano e quello delle imprese italiane sui prezzi delle imprese non italiane della Comunità.

In una sentenza interpretativa la Corte può soltanto chiarire il senso e la portata di una sua precedente pronuncia; essa non può esprimere giudizi su problemi che non siano stati definiti da tale pronuncia. Le parti non possono chiedere, per mezzo dell'interpretazione, una nuova pronuncia su nuove controversie.

Tuttavia, posto che entrambe le parti in causa hanno espressamente dichiarato di desiderare un'interpretazione del testo della sentenza cui esse attribuiscono ciascuna un senso diverso, la Corte ritiene sia opportuno ribadire nel dispositivo in appresso la portata della sua sentenza N° 2-54.

SULLE SPESE

Le parti non hanno formulato conclusioni sulle spese ma tuttavia la Corte deve decidere a tal riguardo, ai sensi dell'art. 32 del Protocollo sul suo Statuto.

Da una parte, l'Alta Autorità, con la sua lettera del 28 febbraio 1955, che a torto si richiama alla sentenza N° 2-54, ha provocato l'attuale domanda d'interpretazione. L'Alta Autorità ha errato nel basare la sua interpretazione del § 30 delle Disposizioni Transitorie,

sulla predetta sentenza della Corte. Dall'altra parte, la ricorrente è rimasta soccombente nella sua domanda intesa ad ottenere dalla Corte una decisione sulla liceità dell'allineamento da parte delle imprese italiane.

In applicazione, per analogia, dell'art. 60 § 2 del Regolamento della Corte, appare equo compensare interamente le spese fra le parti e così ciascuna sopporterà quelle che ha sostenute.

Letti gli atti di causa;

Preso atto della rinuncia delle parti ad esporre oralmente le loro difese;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visto l'articolo 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara:

che la portata della sentenza N° 2-54 è definita nella sentenza stessa nel comma 3° del N° 11 della Sezione II dei motivi in diritto con le parole: «Cosi, la Convenzione ha lo scopo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane sul mercato italiano»;

e che il comma seguente della sentenza si riferisce unicamente alle vendite effettuate in Italia dalle imprese non italiane menzionate nella suddetta definizione;

che la sentenza N° 2-54 non si è invece pronunciata in merito all'allineamento delle imprese italiane sui prezzi di altre imprese italiane e neppure in merito all'allineamento delle imprese italiane sui prezzi di altre imprese non italiane ma appartenenti alla Comunità.

Sono compensate le spese di causa; ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Ai sensi dell'articolo 78 del suo Regolamento, la Corte ordina che l'originale della presente sentenza venga allegato, in archivio, all'originale della sentenza N° 2-54 interpretata e che della sentenza interpretativa sia fatta annotazione in margine alla sentenza interpretata.

Il Giudice Jacques Rueff ha preso parte alle deliberazioni in Camera di Consiglio nel corso delle quali la decisione è stata adottata. Egli ha sottoscritto, alla chiusura di esse in data 6 giugno 1955, il testo del dispositivo che è stato unito al fascicolo degli atti della causa come risultato delle deliberazioni.

Egli non ha potuto sottoscrivere la sentenza a causa della sua assenza giustificata il giorno della lettura della sentenza stessa in udienza pubblica.

Così statuito dalla Corte a Lussemburgo il giorno ventotto giugno 1955.

M. PILOTTI

DELVAUX

VAN KLEFFENS

SERRABENS

O. RIESE

HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il giorno 28 giugno 1955.

Il Presidente

M. PILOTTI

Il Giudice Relatore

O. RIESE

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE

PUBBLICAZIONI
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

EDIZIONI DELL'ALTA AUTORITA'

		Periodici	FRS. B. LIT.	
			<i>Prezzi</i>	
		Bollettino Statistico — Pubblicazione bimestrale —	60,—	750,—
		Abbonamento per 6 numeri (un anno)	300,—	3750,—
Rif. N°	Opuscoli			
10	Relazione sulla situazione della Comunità del 10 gennaio 1953 (*)	20,—		250,—
172	Interventi del Presidente e membri dell'Alta Autorità nell'Assemblea Comune, sessione di gennaio 1953, a Strasburgo (*)	20,—		250,—
1008	Relazione generale sull'attività della Comunità (10 agosto 1952—12 aprile 1953 (*)	20,—		250,—
1069	Relazione speciale sulla Istituzione del mercato comune dell'acciaio; supplemento alla Relazione generale sull'attività della Comunità, maggio 1953 (*)	15,—		185,—
1042	Raccolte delle Statistiche della Comunità	60,—		750,—
1124	Scambio di lettere tra il Presidente Eisenhower e i Presidenti delle Commissioni per gli Affari Esteri del Congresso degli Stati Uniti in merito alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e all'unificazione dell'Europa (*)	8,—		100,—
1056	Relazione sui problemi determinati dalle imposte sulla cifra d'affari nel Mercato Comune (*)	43,—		540,—
1233	Esposto sulla situazione della Comunità all'inizio del 1954 (*)	18,—		225,—
1268	Allocuzione pronunciata dal Sig. Jean Monnet, Presidente dell'Alta Autorità, davanti all'Assemblea Comune all'apertura della Sessione Straordinaria di gennaio 1954 a Strasburgo (*)	6,—		75,—
1322	Seconda Relazione generale sull'attività della Comunità (13 aprile 1953—11 aprile 1954) (*)	40,—		500,—
1360	Documentazione sui Problemi del lavoro nelle industrie della Comunità (Impiego e Salari)	45,—		560,—
1523	Relazione sulla situazione della Comunità presentata alla Sessione straordinaria dell'Assemblea Comune (Novembre 1954) (*)	30,—		375,—
1539	Accordo concernente le relazioni tra la Comunità ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e documenti allegati (*)	10,—		125,—
1576	Terza Relazione generale sull'attività della Comunità (12 aprile 1954—10 aprile 1955) (*)	40,—		500,—
1603	Allocuzione pronunciata dal Sig. Jean Monnet, Presidente dell'Alta Autorità, davanti all'Assemblea Comune all'apertura della sessione ordinaria di maggio 1955 a Strasburgo	6,—		75,—
1487	La formazione professionale nell'industria siderurgica dei paesi della Comunità	90,—		1120,—
1366	Prontuario Statistico 1954	30,—		375,—
1585	Prontuario Statistico 1955	30,—		375,—
1626	Discorso del Sig. René Mayer, Presidente dell'Alta Autorità, davanti all'Assemblea Comune; sessione ordinaria di giugno 1955 a Strasburgo	6,—		75,—

Le suddette pubblicazioni sono stampate nelle quattro lingue ufficiali della Comunità; le pubblicazioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono disponibili anche in lingua inglese.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale della Comunità*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a: «H. M. Stationery Office», P. O. Box 569, London S. E. 1.

